



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
[...] (2022) XXX draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588²,

dopo aver sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti pubblici che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti. Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 109 del trattato, che alcune categorie di aiuti possono essere esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Sulla base di tale regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 702/2014³ della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, che si applica fino al 31 dicembre 2022.
- (2) L'articolo 42 del trattato dispone che le norme in materia di concorrenza siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In virtù dell'articolo 211 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, le norme in

¹ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

² GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

³ Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,

materia di aiuti di Stato si applicano agli aiuti alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, fatte salve talune deroghe. L'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri per le misure previste dal suddetto regolamento che sono finanziate, in tutto o in parte, dall'Unione e per le misure contemplate negli articoli da 213 a 218 del medesimo regolamento. Inoltre, conformemente all'articolo 145 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, le norme sugli aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma di tale regolamento né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato. I pagamenti destinati a fornire un finanziamento nazionale integrativo ai sensi dell'articolo 42 del trattato devono soddisfare i criteri del regolamento (UE) 2021/2115 per essere approvati dalla Commissione nell'ambito del piano strategico della PAC di un dato Stato membro. Per le misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano tuttavia sia alla parte cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia ai finanziamenti nazionali integrativi.

- (3) Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che sia finanziato esclusivamente dallo Stato membro o cofinanziato dall'Unione, occorre assicurare la coerenza tra la politica della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell'ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale dell'Unione.
- (4) È dunque opportuno adeguare il campo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne le misure cofinanziate dal FEASR.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe consentire una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere la trasparenza, una valutazione effettiva e il controllo del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri.
- (6) La Commissione ha applicato in numerose occasioni gli articoli 107 e 108 del trattato ai settori agricolo e forestale, in linea con le condizioni stabilite negli orientamenti del 2014⁶. Essa ha in tal modo acquisito una notevole esperienza in questi campi per quanto concerne le misure di aiuto che sono ancora soggette all'obbligo per gli Stati membri di notificare l'aiuto alla Commissione. L'esperienza acquisita ha quindi consentito alla Commissione di definire con maggiore esattezza le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria, continuando comunque ad assicurare la trasparenza e la proporzionalità dell'aiuto.

(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁶ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).

- (7) Le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere determinate sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che gli aiuti abbiano un chiaro effetto di incentivazione, siano opportuni e proporzionati, siano concessi in piena trasparenza e sottoposti a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alterino la concorrenza e le condizioni degli scambi.
- (8) Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza tuttavia indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, gli aiuti esentati (regimi di aiuto e aiuti individuali) dovrebbero contenere un riferimento specifico al presente regolamento.
- (9) Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento.
- (10) Alla luce del loro maggior impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza, i regimi di aiuto con una dotazione di aiuto di Stato superiore a una certa soglia calcolata in un dato anno o in totale in base a un valore assoluto dovrebbero in linea di principio essere soggetti alla valutazione relativa agli aiuti di Stato. Tale valutazione dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, nonché l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici e dovrebbe fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi. Al fine di garantire parità di trattamento, la valutazione degli aiuti di Stato dovrebbe essere effettuata sulla base di un piano di valutazione approvato dalla Commissione. Sebbene tali piani dovrebbero di norma essere elaborati al momento della concezione del regime e approvati in tempo per la sua entrata in vigore, ciò non è sempre possibile in tutti i casi.
- (11) Pertanto, per non ritardarne l'entrata in vigore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tali regimi per un periodo iniziale massimo di sei mesi. La Commissione può decidere di prolungare tale durata dopo l'approvazione del piano di valutazione.
- (12) A tal fine, il piano di valutazione dovrebbe essere notificato alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime. La Commissione può anche in via eccezionale decidere che, viste le specificità del caso, una valutazione non è necessaria. La Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri le informazioni necessarie per poter effettuare l'esame del piano di valutazione e chiedere informazioni supplementari senza indebiti ritardi per consentire agli Stati membri di completare gli elementi mancanti affinché la Commissione possa adottare una decisione.
- (13) Ad eccezione delle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato, le modifiche dei regimi oggetto di valutazione dovrebbero essere valutate tenendo conto dell'esito della valutazione e dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Le modifiche di carattere puramente formale o amministrativo o le modifiche attuate nel quadro delle misure cofinanziate dall'Unione non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate tali da incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.

- (14) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in un altro Stato membro o in paesi terzi. Non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- (15) È opportuno che la Commissione garantisca che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Tuttavia è importante agire rapidamente nel caso degli aiuti volti ad assicurare una compensazione in situazioni di rischio e di crisi, come gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie. L'esclusione dagli aiuti, pertanto, non dovrebbe applicarsi in tali situazioni. Data la natura dei regimi in cui non possono essere individuati i singoli beneficiari, inoltre, l'esclusione dagli aiuti non dovrebbe applicarsi neanche agli aiuti di importo limitato alle piccole e medie imprese ("PMI") che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o ai progetti di un gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI").
- (16) In generale è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁷. Occorre, tuttavia, stabilire alcune deroghe a tale norma. In primo luogo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà in caso di aiuti alle PMI che partecipano ai progetti CLLD o ai progetti operativi PEI, oppure beneficiano di questi, laddove risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali regimi. In secondo luogo, dovrebbe applicarsi a tali imprese nei casi in cui è in gioco la tutela della salute pubblica, vale a dire in caso di aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizoozie e di aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti. In terzo luogo, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presente regolamento deve altresì applicarsi alle imprese in difficoltà nei casi in cui gli aiuti siano erogati per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Altrettanto dovrebbe valere nei casi in cui la ragione per cui un'impresa si trova in difficoltà è riconducibile ai danni causati da eventi che esulano dal controllo dell'impresa interessata, come avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, da animali protetti, da incendi, da eventi catastrofici nelle foreste e da eventi connessi ai cambiamenti climatici nelle foreste.
- (17) Nel caso in cui gli aiuti di Stato o le condizioni cui sono subordinati (compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante) comportino una violazione indissociabile della normativa dell'Unione, gli aiuti non possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno. Il presente regolamento non dovrebbe

⁷ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

pertanto applicarsi agli aiuti che comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione.

- (18) L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.
- (19) Considerato il rischio elevato di alterazione delle condizioni degli scambi che gli aiuti di importo elevato presentano sia individualmente che cumulativamente, occorre che essi siano valutati dalla Commissione alla loro notifica. È pertanto opportuno fissare soglie per determinate categorie di aiuti agli investimenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuti in questione e del suo probabile effetto sulle condizioni degli scambi. Gli aiuti di importo superiore a tali soglie dovrebbero rimanere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Occorre evitare che le soglie di cui al presente regolamento siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto, ad esempio in più regimi o progetti con caratteristiche, obiettivi o beneficiari simili. Le altre categorie di aiuti, conformi alle condizioni di compatibilità e che non superano le intensità massime d'aiuto o gli importi massimi di aiuto di cui al presente regolamento, non dovrebbero essere considerati aiuti che comportano elevati rischi di alterazione delle condizioni degli scambi.
- (20) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi ("aiuti trasparenti").
- (21) Con riferimento a taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, è opportuno che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie andrebbero considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" previsti per i rispettivi tipi di impresa. Essi andrebbero inoltre considerati trasparenti se, prima della loro attuazione, il metodo utilizzato per calcolare l'intensità di aiuto della garanzia statale è stato notificato alla Commissione e da questa approvato in linea con la comunicazione sulle garanzie⁸. Ai fini del presente regolamento, gli aiuti concessi sotto forma di misure di finanziamento con capitale di rischio e conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti.
- (22) Gli aiuti che rientrerebbero altrimenti nel campo di applicazione del presente regolamento ma che non sono trasparenti dovrebbero essere sempre notificati alla Commissione. La notifica di una misura di aiuto non trasparente dovrebbe essere valutata dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti del 2023⁹ o di altre discipline, orientamenti e comunicazioni applicabili.
- (23) Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, è opportuno che il presente regolamento non si applichi

⁸ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008).

⁹ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU...)

agli aiuti a favore di attività o progetti che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. Non dovrebbero essere concessi aiuti retroattivamente per attività o progetti che sono già stati avviati dal beneficiario. È opportuno che gli aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento solo se le attività o i lavori relativi al progetto sovvenzionato iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.

- (24) Qualora gli aiuti ad hoc contemplati dal presente regolamento siano concessi a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi che, oltre a soddisfare le condizioni sull'effetto di incentivazione che si applicano alle PMI, il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza degli aiuti. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. L'effetto di incentivazione dovrebbe inoltre poter essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata in assenza di aiuti.
- (25) Per i regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto gli aiuti previsti nell'ambito di tali regimi sono concessi automaticamente. La suddetta condizione specifica implica che i regimi in questione debbano essere stati adottati prima dell'avvio delle attività o dei lavori relativi all'attività o al progetto sovvenzionati. Questa condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione dei regimi di aiuto subentrati a regimi precedenti, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario.
- (26) Per quanto riguarda le zone di Natura 2000¹⁰ per l'agricoltura, l'obiettivo è garantire le prestazioni ambientali e l'efficienza delle imprese attive nel settore agricolo. Gli aiuti per ettaro dovrebbero essere conformi alla legislazione dell'Unione e alle leggi nazionali degli Stati membri interessati in materia di tutela ambientale, al conseguimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000.
- (27) Per quanto riguarda gli aiuti per la ricomposizione fondiaria, le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e da altre avversità atmosferiche, gli aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizootie o degli organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizootie o organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e

¹⁰ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste, l'esistenza di un effetto di incentivazione non dovrebbe essere obbligatoria o dovrebbe essere considerata presente se le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti sono rispettate.

- (28) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario è opportuno che, nella misura del possibile, gli importi massimi di aiuto siano espressi in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare l'intensità massima di aiuto, a causa dell'impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, al fine di garantire la proporzionalità degli aiuti andrebbero fissati importi massimi di aiuto in termini nominali. È opportuno che l'intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che riduca al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario, contribuendo nel contempo all'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche dei beneficiari nel settore agricolo, nelle zone rurali o nel settore forestale. Per ragioni di coerenza con gli interventi di sviluppo rurale finanziati dall'Unione, è opportuno che i massimali siano armonizzati con quelli fissati nel regolamento (UE) 2021/2115, nella misura in cui ciò sia in linea con i principi che regolano gli aiuti di Stato che discendono dall'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (29) Per il calcolo dell'intensità di aiuto devono essere compresi solo i costi ammissibili. Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Il calcolo dovrebbe basarsi sugli importi al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo degli aiuti nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere, rispettivamente, il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili alla data di concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione¹¹. Se gli aiuti vengono concessi in forma diversa da una sovvenzione, il loro importo dovrebbe essere espresso come equivalente sovvenzione lordo. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È pertanto opportuno stabilire che, nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili di cui al presente regolamento possono essere aumentate.
- (30) Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato degli aiuti che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data,

¹¹ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale ("importo limitato") occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

- (31) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti dal presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati ai sensi di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra aiuti con e senza costi ammissibili individuabili e per il cumulo con aiuti "de minimis". Spesso gli aiuti "de minimis" non sono concessi per specifici costi ammissibili individuabili o non sono a essi imputabili. In tal caso dovrebbe essere possibile cumulare liberamente gli aiuti "de minimis" con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti "de minimis" e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.
- (32) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, è opportuno considerare solo questi ultimi per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
- (33) Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati. Tuttavia, a norma dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato, la Commissione consente, o rispettivamente può consentire, agli Stati membri, a determinate condizioni, di concedere aiuti di Stato. È quindi importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è quindi essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla

direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², è opportuno utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.

- (34) Per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni sulla concessione di aiuti individuali, è opportuno fissare soglie oltre le quali tale pubblicazione può essere ritenuta proporzionata, tenendo conto dell'importanza degli aiuti. L'esperienza della Commissione insegna che per il periodo 2014-2019, con una soglia di pubblicazione fissata a 60 000 EUR per la produzione agricola primaria, circa il 30 % degli aiuti concessi erano soggetti a pubblicazione. Pertanto, al fine di aumentare l'efficacia dei requisiti di trasparenza, e poiché l'importo medio degli aiuti agli investimenti per la produzione primaria concessi per il periodo 2014-2019 è stimato a circa 17 000 EUR, è opportuno abbassare la soglia di pubblicazione a 10 000 EUR per la produzione agricola primaria.
- (35) Per garantire un controllo efficace è opportuno, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588, prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a un regime di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime di aiuti. Inoltre è opportuno, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹³ e all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1588, stabilire norme relative alle relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sugli aiuti esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, compresi i requisiti specifici per alcune categorie di aiuti.
- (36) Tenuto conto dell'ampia disponibilità delle tecnologie necessarie, è opportuno che le informazioni sintetiche e la relazione annuale siano redatte in formato elettronico e trasmesse alla Commissione.
- (37) Considerata la prescrizione per il recupero degli aiuti stabilita dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio¹⁴, è opportuno, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1588, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri dovrebbero conservare riguardo agli aiuti esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento.
- (38) Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future.

¹² Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

¹³ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. Se non è notificato e non soddisfa tutte le condizioni per essere esentato dalla notifica, un aiuto costituisce un aiuto illegale, che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (UE) 2015/1589 per gli aiuti non notificati. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento hanno beneficiato dell'esenzione per categoria.

- (39) Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e un motore per l'economia. Tuttavia il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che comportano svantaggi tipici. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, il presente regolamento dovrebbe pertanto esentare alcune categorie di aiuti a favore delle PMI dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (40) Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è opportuno che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁵.
- (41) Per garantire la coerenza con la politica di sviluppo rurale e realizzare una semplificazione delle norme sulla base dell'esperienza già acquisita dalla Commissione alla luce dell'applicazione degli orientamenti del 2014, è opportuno esentare dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato varie categorie di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agricolo e forestale, fatta salva l'applicazione delle norme sostanziali in vigore.
- (42) È altresì opportuno considerare che i settori agricolo e forestale sono specificamente esposti alle avversità atmosferiche, alle epizootie, agli organismi nocivi ai vegetali e ai danni causati da animali protetti. L'esperienza mostra che tali settori sono particolarmente colpiti da tali eventi e che gli agricoltori e i silvicoltori subiscono danni considerevoli dagli stessi. Le misure di aiuto destinate a ovviare a tali danni, pertanto, sono considerate uno strumento adeguato per aiutare le imprese a riprendersi da tali danni e quindi rimanere in attività e, in tal modo, assicurare lo sviluppo delle attività economiche e la realizzazione delle funzioni ambientali degli ecosistemi nel settore agricolo e forestale.
- (43) Nel settore agricolo dovrebbero applicarsi esenzioni agli aiuti alle PMI per gli investimenti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti

¹⁵ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

agricoli, la ricomposizione fondiaria, la rilocalizzazione di fabbricati aziendali, l'avviamento di imprese, i giovani agricoltori e le piccole aziende agricole, le associazioni di produttori, i regimi di qualità, il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, i servizi di consulenza, le attività promozionali, i servizi di sostituzione nell'azienda agricola e la gestione dei rischi e delle crisi con riferimento alle avversità atmosferiche, alle epizootie, agli organismi nocivi ai vegetali e al pagamento di premi assicurativi. Le esenzioni dovrebbero altresì applicarsi alle imprese di qualsiasi dimensione per gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste, gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo e gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.

- (44) È opportuno che le esenzioni si applichino agli aiuti alle attività forestali e a talune attività extra-agricole nelle zone rurali che sono cofinanziate quali interventi di sviluppo rurale a titolo del FEASR, nonché agli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione, alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, compreso tramite l'uso di dati e servizi basati sulla tecnologia spaziale dell'UE e la ricomposizione fondiaria.
- (45) Dato il rischio di distorsione della concorrenza derivante dagli aiuti agli investimenti mirati nel settore della produzione agricola primaria, è opportuno che gli aiuti agli investimenti esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato non siano limitati a prodotti agricoli specifici. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dal campo di applicazione di un determinato aiuto, qualora non siano reperibili normali sbocchi di mercato oppure il mercato interno sia caratterizzato da un eccesso di capacità. Inoltre, gli aiuti a favore di determinati tipi di investimenti non dovrebbero di per sé beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento.
- (46) Per garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e quella di promuovere l'efficienza energetica e delle risorse, in caso di investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, è opportuno che gli aiuti siano concessi solo per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili e solo se tale produzione non supera il consumo medio annuo di combustibile o energia dell'azienda. In tali casi è opportuno che gli aiuti per i biocarburanti siano coperti solo nella misura in cui sono concessi per biocarburanti sostenibili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.
- (47) Al fine di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti, come previsto dalle norme in materia di aiuti di Stato orizzontali nel settore ambientale ed energetico, gli aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento nel caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli.
- (48) Il regolamento (UE) 2015/1588 consente alla Commissione di dichiarare, mediante regolamenti, alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno quando essa dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità. In virtù dell'esperienza acquisita durante il periodo dal 2014 al 2021 nella valutazione della

¹⁶ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

compatibilità di numerosi aiuti di Stato alla luce degli orientamenti del 2014, la Commissione può ora avvalersi dei poteri ad essa conferiti per esentare dall'obbligo di notifica gli aiuti di Stato alle PMI attive nella produzione agricola primaria, gli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi cofinanziati a titolo del FEASR, le misure volte a prevenire e ovviare ai danni causati da animali protetti e gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000.

- (49) Per quanto concerne il settore forestale, inoltre, la Commissione può, sulla base dell'esperienza maturata con gli orientamenti del 2014, esentare dall'obbligo di notifica le misure che sono finanziate esclusivamente con fondi nazionali, fatta salva l'applicazione delle norme sostanziali in vigore.
- (50) Nel periodo 2014-2020, in applicazione degli orientamenti del 2014, la Commissione ha approvato 52 regimi di aiuto concernenti la compensazione di danni arrecati al settore agricolo da animali protetti. In caso di danni causati da animali protetti, le autorità che concedono gli aiuti devono poter agire rapidamente onde ripristinare i mezzi di produzione e l'attività economica quanto più velocemente possibile, cosicché le imprese interessate possano rimanere in attività e, in tal modo, assicurare lo sviluppo delle attività economiche. Dato il loro carattere compensativo e l'esistenza di chiari criteri di compatibilità con il mercato interno, l'esperienza maturata dalla Commissione mostra che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza su tale mercato. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica per gli aiuti di Stato.
- (51) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti dovrebbero essere disponibili per le PMI attive nella produzione agricola primaria. Le condizioni per esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti dovrebbero seguire la prassi già consolidata per altri aiuti compensativi, come gli aiuti destinati a indennizzare la perdita di animali o piante distrutte sulla base del valore di mercato, a coprire i costi veterinari e del lavoro e a compensare i danni materiali ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte.
- (52) Nel periodo 2014-2020, in applicazione degli orientamenti del 2014, la Commissione ha approvato quattro regimi di aiuto concernenti la conservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura. L'esperienza maturata dalla Commissione mostra che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza nel mercato interno mentre contribuiscono all'obiettivo di politica pubblica della conservazione della biodiversità. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica per gli aiuti di Stato.
- (53) Gli aiuti a favore di specifiche pratiche agricole sostenibili, quali quelle per il benessere degli animali, gli impegni agro-climatico-ambientali e a favore dell'agricoltura biologica comportano solo rischi limitati di distorsione della concorrenza. Al fine di rispondere meglio alle esigenze della società relativamente ad alimenti di elevata qualità prodotti in modo sostenibile, dovrebbe essere possibile per la Commissione esentare tali misure di aiuto dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato.
- (54) Allo stesso tempo per tali misure è opportuno definire importi massimi di aiuto per unità, sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito degli orientamenti del 2014. Circa il 64 % di tutte le misure con impegni agro-climatico-ambientali (che rappresentano la percentuale più elevata di misure con impegni volontari) notificate nel periodo compreso tra luglio 2014 e marzo 2020 ha superato gli importi massimi per ettaro ed è stato quindi oggetto di un'analisi dettagliata per determinare se tale

superamento dei massimali fosse giustificato. Con l'attuale aumento dei prezzi dei fattori produttivi e dell'inflazione, questa tendenza dovrebbe ulteriormente accentuarsi. Gli importi massimi per unità fissati dagli orientamenti del 2014 sono pertanto considerati soglie adeguate nell'ambito dell'esenzione di categoria di misure che comportano impegni volontari a favore dell'ambiente, del clima o del benessere degli animali.

- (55) Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato 21 regimi di aiuti relativi a impegni per il benessere degli animali in applicazione degli orientamenti del 2014. Dato il loro carattere compensativo e l'esistenza di chiari criteri di compatibilità con il mercato interno, l'esperienza maturata dalla Commissione mostra che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza su tale mercato. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica per gli aiuti di Stato.
- (56) La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 nel settore agricolo, agli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e agli aiuti per l'agricoltura biologica nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato 10 regimi di aiuti connessi a Natura 2000 nel settore agricolo, 65 regimi di aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e 5 regimi di aiuti per l'agricoltura biologica. L'esperienza maturata dalla Commissione mostra che tali aiuti, in particolare al di sotto di determinate soglie, generalmente non provocano distorsioni significative della concorrenza mentre contribuiscono all'obiettivo di politica pubblica della tutela ambientale. È dunque opportuno che la Commissione si avvalga dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 con riguardo agli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 nel settore agricolo, agli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e agli aiuti per l'agricoltura biologica.
- (57) L'esenzione per questi aiuti dovrebbe essere concessa solo alle imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria.
- (58) I progetti finanziati dal partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI") portano a innovazioni nel settore agricolo e nelle zone rurali. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) 2021/2115 hanno un impatto limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo che svolgono per la diffusione delle conoscenze, soprattutto nelle comunità locali e agricole, nonché della loro natura collettiva e della loro portata relativamente contenuta. Questi progetti hanno carattere integrato e, coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti dei gruppi operativi PEI, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti dei gruppi operativi PEI, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.
- (59) Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti dei gruppi operativi PEI hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i

casi in cui l'importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale.

- (60) La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato alle imprese attive nel settore forestale in numerose decisioni, in particolare nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato oltre 200 regimi di aiuto a favore del settore forestale in conformità dei summenzionati orientamenti. Data l'esistenza di chiari criteri di compatibilità, l'esperienza maturata dalla Commissione mostra che le misure di aiuto a favore del settore forestale non provocano distorsioni significative della concorrenza sul mercato interno. Alla luce di tale esperienza e a fini di semplificazione e di economia procedurale dovrebbe pertanto essere possibile esentare le misure di aiuto a favore del settore forestale dall'obbligo di notifica, a prescindere dal fatto che siano cofinanziate dal FEASR. È dunque opportuno che la Commissione si avvalga dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 con riguardo agli aiuti alla forestazione e all'imboschimento; agli aiuti ai sistemi agroforestali; agli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici agli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali; agli aiuti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori come definiti all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e all'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷; agli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta; aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale; aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste; aiuti per la conservazione delle risorse genetiche forestali, aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali e aiuti alla cooperazione nel settore forestale.
- (61) Onde incentivare iniziative associative nel settore forestale, la Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale. Nel periodo 2014-2020, la Commissione ha approvato tali aiuti in cinque casi. Nel settore agricolo detti aiuti erano già esentati dall'obbligo di notifica a norma del regolamento (UE) n. 702/2014. È pertanto opportuno esentare gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato.
- (62) La diversificazione economica e la creazione di nuove attività economiche, tra cui le attività di bioeconomia circolare, sono essenziali per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali e in particolare per le PMI, che costituiscono l'asse portante dell'economia rurale dell'Unione. Il regolamento (UE) 2021/2115 prevede misure di sostegno allo sviluppo delle imprese extra-agricole nelle zone rurali finalizzate alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell'impiego della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell'industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell'integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale.

¹⁷ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

- (63) Per garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2021/2115 e realizzare una semplificazione delle norme che consentono di ottenere l'autorizzazione degli aiuti di Stato per la parte cofinanziata e il finanziamento nazionale integrativo dei piani strategici della PAC, è opportuno che l'obbligo di notifica non si applichi a varie categorie di aiuti a favore delle PMI attive nelle aree rurali, ivi compresi gli aiuti all'avviamento di imprese, gli aiuti per l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità nel settore del cotone e dei prodotti alimentari e le azioni di promozione a favore dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità. Tali misure di aiuto devono essere identiche al relativo intervento di sviluppo rurale e gli aiuti esentati devono essere concessi soltanto a norma e in conformità del piano strategico della PAC dello Stato membro interessato.
- (64) La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi e per la cooperazione nelle zone rurali in numerosi casi, in particolare nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato 27 regimi di aiuto concernenti i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi e 28 regimi di aiuto per la cooperazione nelle zone rurali. Data l'esistenza di chiari criteri di compatibilità e considerato che gli aiuti hanno contribuito alla diversificazione economica e alla creazione di nuove attività economiche, nell'esperienza della Commissione le misure di aiuto a favore delle zone rurali non provocano distorsioni significative della concorrenza sul mercato interno. È pertanto opportuno esentare gli aiuti a favore dei servizi di base e del rinnovamento dei villaggi e gli aiuti per la cooperazione nelle zone rurali dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato.
- (65) Gli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali e gli aiuti per la cooperazione nelle zone rurali dovrebbero tuttavia essere esentati dall'obbligo di notifica soltanto se fanno parte di un piano strategico della PAC convalidato dalla Commissione nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115.
- (66) Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ e designati come LEADER dal regolamento (UE) 2021/2115, hanno un impatto limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti nel condividere le conoscenze, soprattutto per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti e della loro portata relativamente contenuta. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti CLLD, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti CLLD, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.

¹⁸ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

- (67) Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti CLLD hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l'importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale.
- (68) Nel caso di alcune categorie di aiuti, come quelli per la ricerca, il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, compreso tramite l'uso di dati e servizi basati sulla tecnologia spaziale dell'UE, i servizi di consulenza, i servizi di sostituzione nell'azienda agricola, la promozione nonché la prevenzione e l'eradicazione delle epizootie e degli organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti sono concessi indirettamente ai beneficiari finali, in natura, sotto forma di servizi agevolati. In tal caso, gli aiuti esentati dovrebbero essere versati al prestatore dei servizi o dell'attività di cui trattasi.
- (69) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1588, occorre riesaminare periodicamente la politica in materia di aiuti di Stato. È quindi auspicabile limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere disposizioni transitorie, comprese le norme per un periodo di adeguamento alla fine del periodo di validità del presente regolamento, per i regimi di aiuto esentati. Tali norme dovrebbero consentire agli Stati membri di adeguarsi all'eventuale futuro regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI.....	18
CAPO II REQUISITI PROCEDURALI	34
CAPO III CATEGORIE DI AIUTI	36
SEZIONE 1 AIUTI A FAVORE DELLE PMI ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, NELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI	36
SEZIONE 2 AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'AGRICOLTURA	65
SEZIONE 3 AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE	68
SEZIONE 4 AIUTI INTESI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI NEL SETTORE AGRICOLO	69
SEZIONE 5 AIUTI ALLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE	70
SEZIONE 6 AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE	72
SEZIONE 7 AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI	88
CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	96

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 *Campo di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
 - (a) aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI):
 - i) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e per gli articoli da 25 a 35, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
 - ii) attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate;
 - (b) aiuti per la tutela dell'ambiente nell'agricoltura;
 - (c) aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste;
 - (d) aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;
 - (e) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
 - (f) aiuti a favore del settore forestale.
2. Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione¹⁹.
3. Il presente regolamento non si applica:
 - (a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 14, 17, 43, 44 e 46, ai regimi di aiuto di cui agli articoli 49 e 50, se soddisfano le condizioni dell'articolo 12, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può tuttavia decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi a un regime di aiuti per un periodo superiore a sei mesi, dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione notificato dallo Stato membro alla Commissione. Al momento della presentazione dei piani di valutazione, gli Stati membri trasmettono anche tutte le informazioni necessarie alla Commissione per effettuare l'esame del piano di valutazione e adottare una decisione;

¹⁹ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

- (b) a eventuali modifiche dei regimi di cui alla lettera a) diverse dalle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- (c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- (d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

4. Il presente regolamento non si applica:

- (a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione per:
 - i) i regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell'articolo 37;
 - ii) i regimi di aiuto per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo ("CLLD") o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ("PEI") a norma degli articoli 39, 40, 60 e 61;
- (b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa di cui alla lettera a).

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti concessi:

- (a) per le azioni di informazione nel settore agricolo e forestale a norma degli articoli 21 e 47;
- (b) per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
- (c) per compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizootie a norma dell'articolo 26, paragrafi 8 e 9;
- (d) a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), d) ed e);
- (e) per gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 a norma dell'articolo 33;
- (f) per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell'articolo 37;
- (g) per le imprese che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, oppure beneficiano di tali progetti, a norma degli articoli 39, 40, 61 e 62;
- (h) nei casi seguenti, purché l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:

- i) per compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali a norma dell'articolo 24;
 - ii) per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell'articolo 26, paragrafo 10;
 - iii) per ovviare ai danni causati da animali protetti a norma dell'articolo 29;
 - iv) per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera d).
6. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
- (a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
 - (b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell'allegato 1 dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC²⁰, che costituiscono sovvenzioni all'esportazione quali definite da tale accordo. Analogamente, gli aiuti a favore di tali prodotti, che costituiscono una forma di sostegno finanziario all'esportazione fornito da un governo o qualsiasi ente pubblico nell'ambito di applicazione della decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione del 19 dicembre 2015²¹, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 15 di tale decisione sul periodo di rimborso massimo e sull'autofinanziamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "aiuti ad hoc": aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;
- (2) "eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale": condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano:
 - (a) nel settore agricolo, più del 30 % della media della produzione calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
 - (b) nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale;
- (3) "consulenza": l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto;
- (4) "attività agricola": produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

²⁰ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

²¹ WT/MIN(15)/45 — WT/L/980.

- (5) "superficie agricola": superficie agricola quale definita da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;
- (6) "azienda agricola": unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;
- (7) "prodotto agricolo": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²²;
- (8) "settore agricolo": l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- (9) "sistema agroforestale": sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie;
- (10) "aiuto": qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
- (11) "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
- (12) "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- (13) "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- (14) "normali condizioni di mercato": situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e incondizionata;
- (15) "misure di biosicurezza": misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in:
 - (a) una popolazione animale;
 - (b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;
- (16) "libro genealogico": un libro quale definito all'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio²³;

²² Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

²³ Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e

- (17) "piano strategico della PAC": un piano strategico della PAC come definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;
- (18) "opere permanenti": opere realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori nell'azienda agricola, che creano un attivo;
- (19) "regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli": regimi di aiuti a favore di pratiche migliorate di gestione dei terreni che determinano un sequestro di carbonio in biomassa vivente, materie organiche morte e suoli intensificando la cattura del carbonio e/o riducendo il rilascio di carbonio nell'atmosfera;
- (20) "evento catastrofico": evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;
- (21) "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- (22) "misure di controllo e di eradicazione": misure relative alle epizootie delle quali un'autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto un focolaio oppure alle specie esotiche invasive o agli organismi nocivi ai vegetali dei quali l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;
- (23) "piano di valutazione": documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione;
- (24) "capi morti": animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
- (25) "specie a rapido accrescimento": bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a 8 anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;
- (26) "regimi fiscali subentrati a regimi precedenti": regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;
- (27) "costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità": costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;
- (28) "biocarburanti prodotti da colture alimentari": biocarburanti prodotti da colture amidacee, zuccherine od oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l'uso di tali

90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali"), (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.).

colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari come previsto nella direttiva (UE) 2018/2001;

- (29) "prodotti alimentari": prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴;
- (30) "equivalente sovvenzione lordo": importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;
- (31) "aiuti individuali":
 - (a) gli aiuti ad hoc; nonché
 - (b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- (32) "attivi immateriali": attivi che non hanno una consistenza fisica o finanziaria, quali brevetti, licenze, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale;
- (33) "investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione": investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell'Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell'Unione;
- (34) "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- (35) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un agricoltore a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un agricoltore a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- (36) "fondi di mutualizzazione": un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;
- (37) "zone Natura 2000": le zone agricole o forestali speciali di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE;
- (38) "calamità naturali": terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale;
- (39) "investimenti non produttivi": investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola;
- (40) "operazioni precedenti la trasformazione industriale": abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura del legname, nonché l'insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica; attività di taglio in cui la capacità massima di lavorazione è pari a 10 000 m³ di legno tondo all'anno;
- (41) "altre avversità atmosferiche": condizioni meteorologiche avverse che non rientrano nella definizione di cui al punto (3);

²⁴ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

- (42) "regioni ultraperiferiche": le regioni di cui al primo comma dell'articolo 349 del trattato;
- (43) "organismo nocivo ai vegetali": organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, elencati in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ e gli organismi nocivi oggetto delle misure adottate in conformità dell'articolo 30 di tale regolamento;
- (44) "produzione agricola primaria": la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- (45) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- (46) "trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale si ottiene un prodotto che non rientra nell'allegato I del trattato;
- (47) "associazione od organizzazione di produttori": un'associazione o un'organizzazione costituite per uno dei seguenti scopi:
- (a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
 - (b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
 - (c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti;
 - (d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali, l'organizzazione e la promozione di processi innovativi, la gestione congiunta dei terreni dei soci, il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
- (48) "animale protetto": qualsiasi animale protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale, ivi comprese le specie animali per cui la legislazione nazionale prevede norme specifiche volte a tutelare la popolazione;
- (49) "carte degli aiuti a finalità regionale": elenco delle zone designate da uno Stato membro in linea con le condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale²⁶ e approvate dalla Commissione;
- (50) "anticipo rimborsabile": prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

²⁵ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

²⁶ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag.1).

- (51) "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza": un ente indipendentemente dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
- (52) "isole minori del Mar Egeo": le isole minori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷;
- (53) "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- (54) "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- (55) "servizi sovvenzionati": una forma di aiuto in cui l'aiuto è concesso indirettamente al beneficiario finale in natura ed è versato al prestatore del servizio o dell'attività in questione;
- (56) "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- (57) "costo di transazione": un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, i quali sono compensati direttamente, e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;
- (58) "costi dei test per l'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)": tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸;
- (59) "bosco ceduo a rotazione rapida": le specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri;
- (60) "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;

²⁷ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

²⁸ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

- (61) "norma dell'Unione": norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- (62) "giovane agricoltore": giovane agricoltore quale definito da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4

Soglie di notifica

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:
 - (a) aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui all'articolo 14: 600 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - (b) aiuti agli investimenti relativi alla rilocalizzazione di un fabbricato aziendale che comporta l'ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità di produzione di cui all'articolo 16, paragrafo 4: 600 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - (c) aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 17: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - (d) aiuti a favore degli impegni per il benessere degli animali di cui all'articolo 31: 500 EUR per unità di bestiame/anno;
 - (e) aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 di cui all'articolo 33: 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e di 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo;
 - (f) aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 34: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno;
 - (g) aiuti per l'agricoltura biologica di cui all'articolo 35: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno;

- (h) aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste di cui all'articolo 36: 600 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;
- (i) aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale di cui all'articolo 38: 7,5 milioni di EUR per progetto;
- (j) aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI di cui all'articolo 39: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- (k) aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI di cui all'articolo 40: 350 000 EUR per progetto dei gruppi operativi PEI;
- (l) aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;
- (m) aiuti a favore dei sistemi agroforestali di cui all'articolo 42: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale;
- (n) aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 44: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- (o) aiuti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all'articolo 45: 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo;
- (p) aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e la salvaguardia della foresta di cui all'articolo 46: 200 EUR per ettaro/anno;
- (q) aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale di cui all'articolo 48: 200 000 EUR per impresa e per anno;
- (r) aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale di cui all'articolo 49: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- (s) aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 50: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;
- (t) aiuti agli investimenti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 55: 10 milioni di EUR per progetto di investimento;
- (u) aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell'ambito del FEASR di cui all'articolo 60: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- (v) aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD di cui all'articolo 61: 200 000 EUR per progetto CLLD.

2. Le soglie stabilite al paragrafo 1 non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Articolo 5
Trasparenza degli aiuti

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.
2. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.
3. Ai fini del presente regolamento sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto:
 - (a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, di contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati;
 - (b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - (c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui in una comunicazione della Commissione;
 - ii) prima dell'attuazione degli aiuti il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alle garanzie è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sulle garanzie, previa notifica di tale metodo alla Commissione ai sensi di un regolamento da questa adottato in materia di aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;
 - (d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
 - (e) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione;
 - (f) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato.
4. Ai fini del presente regolamento non sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto:
 - (a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
 - (b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Articolo 6
Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:
 - (a) nome e dimensioni dell'impresa;
 - (b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
 - (c) ubicazione del progetto o dell'attività;
 - (d) elenco dei costi ammissibili;
 - (e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:
 - (a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell'attività;
 - (b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;
 - (c) un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati;
 - (d) nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - (a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;
 - (b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5. Inoltre, in deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:
- (a) i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria se vengono rispettate le condizioni di cui all'articolo 15 o all'articolo 53 e se:
 - i) il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e
 - ii) il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all'articolo 15 o all'articolo 53;
 - (b) aiuti per lo scambio di conoscenze e azioni di informazione nel settore agricolo, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 21;
 - (c) aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
 - (d) aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 25;
 - (e) aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizootie od organismi nocivi ai vegetali, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 26;
 - (f) aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettere da c) a g);
 - (g) aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 29;
 - (h) aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 di cui all'articolo 33;
 - (i) aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 36;
 - (j) aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle foreste, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 55;
 - (k) aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali nel settore agricolo, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 37;
 - (l) aiuti destinati alla ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 38;
 - (m) aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43;
 - (n) aiuti per lo scambio di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47;
 - (o) aiuti per la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58;

- (p) aiuti alle PMI che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, oppure beneficiano di tali progetti, ove ricorrano le condizioni pertinenti di cui agli articoli 39, 40, 60 e 61.

Articolo 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.
2. Gli importi di aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35, 41, 45 e 46 possono essere fissati sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e gli aiuti corrispondenti contengano solo elementi verificabili, siano basati su valori associati mediante opportune perizie, indichino chiaramente la fonte dei dati, siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, se del caso, e non contengano elementi connessi ai costi di investimento.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
4. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
5. Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti.
6. Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
7. Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

Articolo 8
Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - (a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - (b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18, 19, 56 e 40 possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente regolamento non sono cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.
6. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi delle sezioni 42, 43 e 44 non devono essere cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.
7. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non sono cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al capo III.
8. Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui agli articoli 25, 26, 28 e 37 del presente regolamento.

9. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 19 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e all'avviamento di attività agricole di cui all'articolo 18 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori o alla creazione di imprese rurali di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quello indicato nel presente regolamento.

Articolo 9 *Pubblicazione e informazione*

1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione²⁹ o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
- (a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse;
 - (b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
 - (c) le informazioni di cui all'allegato III in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:
 - i) 10 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore della produzione agricola primaria;
 - ii) 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.
2. Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni di cui al paragrafo 1 sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli in milioni di EUR:
- (a) 0,01 - 0,1 solo per la produzione agricola primaria;
 - (b) 0,1 - 0,5
 - (c) 0,5-1;
 - (d) da 1 a 2;
 - (e) da 2 a 5;
 - (f) da 5 a 10;
 - (g) da 10 a 30;
 - (h) uguale o superiore a 30.

²⁹ "State Aid Transparency Public Search", disponibile al seguente indirizzo web: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it>

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
4. Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc sono accompagnati dalle relative modifiche e disposizioni attuative.
5. Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli aiuti concessi ai progetti dei gruppi operativi PEI e ai progetti CLLD a norma degli articoli 39, 40, 60 e 61.
6. La Commissione pubblica sul suo sito Internet:
 - (a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1;
 - (b) i link ai siti web relativi agli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 1, di tutti gli Stati membri.

CAPO II

REQUISITI PROCEDURALI

Articolo 10

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del presente regolamento, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.
3. La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:
 - (a) epizootie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;
 - (b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'articolo 37.

Articolo 12

Valutazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono oggetto di una valutazione ex post se hanno una dotazione di aiuti di Stato o spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili. Considerati gli obiettivi della valutazione e per evitare di imporre un onere sproporzionato agli Stati membri, le valutazioni ex post sono effettuate/previste solo per i regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione e rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e non siano state adottate conclusioni negative. Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, il regime in questione deve essere sospeso con effetto immediato. I regimi che subentrano a tale regime sospeso non sono esenti a norma del presente regolamento.
3. L'obiettivo della valutazione è quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici. Viene esaminata anche l'incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi.
4. Per i regimi di aiuto soggetti all'obbligo di valutazione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri notificano un progetto di piano di valutazione nel modo seguente:
 - (a) entro i 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime, se la dotazione del regime di aiuto di Stato supera 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime;
 - (b) entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime portandola a un livello superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR considerando tutta la durata del regime;
 - (c) entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno.

5. Il progetto di piano di valutazione è elaborato conformemente alla metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato adottata dalla Commissione. Gli Stati membri pubblicano il piano di valutazione approvato dalla Commissione.
6. La valutazione ex post è effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto, sulla base del piano di valutazione. Ogni valutazione comprende almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, che sono entrambe pubblicate dagli Stati membri.
7. La relazione di valutazione finale è presentata alla Commissione al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime, periodo che può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione. La portata e le modalità precise di ciascuna valutazione sono definite nella decisione che approva il piano di valutazione. La notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo contiene la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

Articolo 13 *Controllo*

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

CAPO III **CATEGORIE DI AIUTI**

SEZIONE 1 **AIUTI A FAVORE DELLE PMI ATTIVE NELLA PRODUZIONE** **AGRICOLA PRIMARIA, NELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI** **AGRICOLI E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI** **AGRICOLI**

Articolo 14

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

1. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 16 del presente articolo e al capo I.
2. L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:
- (a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
 - (b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
 - (c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connessa allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
 - (d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - (e) rispetto delle [norme alle] condizioni indicate al punto 6, lettera f);
 - (f) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
 - (g) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
 - (h) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

4. Gli investimenti possono essere legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, a condizione che tale produzione non superi il consumo medio annuo di combustibile o energia dell'azienda.

Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.

Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

Se l'investimento è realizzato da più di un beneficiario allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.

Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell'Unione.

5. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
6. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) i costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
 - (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) spese per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere f), g) e h);
 - (f) in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:
 - i) un piano di gestione del bacino idrografico come previsto alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ è stato

³⁰ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

³¹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento potrebbe incidere sull'ambiente; le misure prese nell'ambito del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure;

- ii) i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono già presenti o devono essere installati nel quadro dell'investimento;
- iii) un investimento destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione è valutato ex ante per verificare se offre un risparmio idrico che rifletta i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti;
- iv) se l'investimento riguarda i corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua o se la valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici svolta secondo tecniche aggiornate conformemente agli orientamenti emessi dalla Commissione³² suggerisce che i corpi idrici interessati che sono in buono stato potrebbero perdere il loro stato per motivi legati all'impatto dei cambiamenti climatici, viene realizzata una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento e alla manutenzione di un buono stato di tali corpi idrici, secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE; Le condizioni di cui alla precedente frase non si applicano agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica, agli investimenti nella creazione di un bacino o agli investimenti nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- v) lo Stato membro stabilisce percentuali di risparmio idrico potenziale e di effettiva riduzione del consumo di acqua quali condizioni di ammissibilità al fine di garantire un'effettiva riduzione della quantità di acqua che scorre attraverso le attrezzature rispetto ai livelli del periodo 2014-2020 e quindi di evitare una regressione del livello di ambizione ambientale:
 - il risparmio idrico potenziale è pari ad almeno il 5 % nel caso in cui i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistenti assicurino già un grado elevato di efficienza (prima dell'investimento) e ad almeno il 25 % nel caso in cui l'attuale grado di efficienza sia basso e/o per investimenti effettuati in zone in cui il risparmio idrico è maggiormente necessario per assicurare che sia raggiunto un buono stato delle acque;
 - la percentuale della riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, è pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento

³²

[Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027](#) (GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1)

nell'impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell'infrastruttura di irrigazione;

- tale risparmio idrico deve riflettere le necessità indicate nei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE;
- (g) il sostegno può essere concesso agli investimenti destinati all'utilizzo di acque affinate quale fonte idrica alternativa solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.
- (h) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;
- (i) nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.
7. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
- Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
8. In materia di irrigazione, gli aiuti sono versati solo dagli Stati membri che assicurano, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l'investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.
9. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
- (a) acquisto di diritti all'aiuto;
 - (b) acquisto e impianto di piante annuali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al paragrafo 6, lettera h);
 - (c) lavori di drenaggio;
 - (d) acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al paragrafo 6, lettera h).
 - (e) cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.
10. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

³³ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

11. L'intensità di aiuto non supera il 65 % dei costi ammissibili.
12. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti seguenti:
 - (a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere f), g) e h), o al benessere degli animali;
 - (b) investimenti da parte di giovani agricoltori;
 - (c) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.
13. L'intensità di aiuto di cui al paragrafo 12, lettera c), può essere aumentata fino a un massimo dell'85 % per gli investimenti dei piccoli agricoltori ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.
14. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino al 100 % per gli investimenti seguenti:
 - (a) investimenti non produttivi connessi agli obiettivi di cui al paragrafo 3, lettere f), g) e h);
 - (b) investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 3, lettera d), e investimenti volti a prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da calamità naturali, circostanze eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o animali protetti.
15. L'intensità di aiuto per l'irrigazione di cui al paragrafo 6, lettera f), è limitata a una o più aliquote non superiori:
 - (a) all'80 % dei costi ammissibili per gli investimenti per l'irrigazione nell'azienda effettuati a norma del paragrafo 6, lettera f), punto iii);
 - (b) al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell'azienda da utilizzare per l'irrigazione;
 - (c) al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l'irrigazione nell'azienda.

Articolo 15

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi esclusivamente a copertura delle spese legali e amministrative, compresi i costi per la realizzazione di indagini, fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 16

Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

1. Gli aiuti alle PMI attive nella produzione agricola primaria per investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.

2. La rilocalizzazione del fabbricato aziendale è effettuata nell'interesse pubblico.
L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo è specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato.
3. Se la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali attività.
4. Se, in aggiunta allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione delle strutture esistenti, di cui al paragrafo 3, la rilocalizzazione comporta un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, con riguardo ai costi relativi a tale ammodernamento di strutture o a tale aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui all'articolo 14, paragrafi da 12 a 15.

Ai fini del presente paragrafo, la semplice sostituzione di un fabbricato o di strutture esistenti con un fabbricato o strutture nuovi che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non si considera connessa a un ammodernamento.
5. L'intensità massima di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se la rilocalizzazione interessa attività situate nelle vicinanze di centri rurali ed è intesa a migliorare la qualità di vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Articolo 17

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

1. Gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e/o della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafi 34, 44 e 45.
3. Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente articolo.
4. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio, fermo

restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione;

- (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
 - (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
6. I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
- Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
7. Il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprietà privata non è considerato un costo ammissibile.
8. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.
9. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
10. L'intensità di aiuto non supera il 65 %, tranne nei casi di cui ai paragrafi 10 e 11.
11. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti seguenti:
- (a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere f), g) e h), o al benessere degli animali;
 - (b) investimenti da parte di giovani agricoltori;
 - (c) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.
12. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Articolo 18

Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento per attività agricole

- 1. Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all'avviamento per le attività agricole sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al capo I e le seguenti condizioni:
- 2. l'aiuto si applica all'avviamento di aziende rurali dedite ad attività agricole e alla diversificazione del reddito delle famiglie contadine a favore di altre attività agricole;

3. l'aiuto è concesso unicamente ai giovani agricoltori costituiti in microimprese e piccole imprese;
4. se gli aiuti sono concessi a un giovane agricoltore che crea una società nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e a lungo termine, da solo o insieme ad altre persone. Se una persona giuridica è controllata, esclusivamente o congiuntamente, da un'altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un controllo su un'altra persona giuridica;
5. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato;
6. nel caso dei giovani agricoltori, se inizialmente non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il beneficiario è comunque ammissibile agli aiuti destinati ai giovani agricoltori a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione degli aiuti. Tale impegno deve essere incluso nel piano aziendale.
7. Il sostegno è limitato a 100 000 EUR per giovane agricoltore o per avviamento di azienda dedita ad attività agricole o per famiglia agricola.

Articolo 19

Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

1. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili all'aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale.
3. Gli aiuti vengono concessi a condizione che, entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori, lo Stato membro interessato verifichi che gli obiettivi del piano aziendale di cui al paragrafo 2 siano stati realizzati.
4. Gli Stati membri adattano gli aiuti esentati in conformità al presente articolo per tener conto di eventuali modifiche apportate ai regolamenti che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
5. Gli aiuti non sono concessi:
 - (a) alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;

- (b) ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
 - (c) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 152, paragrafo 3, e l'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
6. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
- (a) il canone di affitto di locali idonei;
 - (b) l'acquisto di attrezzature per ufficio;
 - (c) le spese amministrative per il personale,
 - (d) le spese generali, legali e amministrative;
 - (e) l'acquisto di programmi informatici e i costi di acquisto o i diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili.
- In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.
7. L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sulla base del piano aziendale di cui al paragrafo 2.
- Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
8. Gli aiuti non superano il 10 % della produzione annuale commercializzata dall'associazione o dall'organizzazione di produttori.
9. L'importo dell'aiuto è limitato a 100 000 EUR l'anno. L'aiuto deve essere decrescente.

Articolo 20

Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

1. Sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso le seguenti categorie di aiuti destinati ai produttori di prodotti agricoli e alle loro associazioni:
- (a) aiuti per l'adesione ai regimi di qualità qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I;
 - (b) aiuti per i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità condotte ai sensi della legislazione dell'Unione o nazionale da o per conto dell'autorità competente, qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I;
 - (c) aiuti a copertura dei costi per attività di ricerche di mercato, per l'ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, se soddisfano le condizioni stabilite ai paragrafi 2, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi nell'ambito dei seguenti regimi di qualità:
- (a) regimi di qualità istituiti ai sensi:
 - i) della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
 - ii) del regolamento (UE) n. 1151/2012;
 - iii) del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴;
 - iv) del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵;
 - v) del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶;
 - (b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni:
 - i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche specifiche del prodotto;
 - particolari metodi di produzione;
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;
 - iii) i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
 - (c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della

³⁴ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

³⁵ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

³⁶ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari"³⁷.

3. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi ai produttori di prodotti agricoli a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
4. Non possono essere concessi aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.
5. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi per un periodo massimo di sette anni.
6. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
7. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Sono versati all'organismo responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.
8. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non superano il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 21

Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione

1. Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell'innovazione.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) contenuta nel piano strategico della PAC.

Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

³⁷ Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5).

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
- (a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione;
 - (b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
 - (c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
 - (d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
 - i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
 - ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
 - iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
4. I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.
- Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.
5. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
- Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al paragrafo 3, lettera c), possono essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione.
6. Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
- Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.
7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
- Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.
- Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2.

8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali.

Articolo 22

Aiuti per servizi di consulenza

1. Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono intesi ad aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute nel quadro del presente articolo siano coerenti con la descrizione dell'AKIS di cui al piano strategico della PAC.
3. La consulenza è in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
 - (a) tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell'ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;
 - (b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴²;
 - (c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica"⁴³;

³⁸ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

³⁹ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

⁴⁰ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁴² Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

⁴³ "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017) 339 final).

- (d) la prevenzione e la gestione dei rischi;
 - (e) il sostegno all'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;
 - (f) le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;
 - (g) la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;
 - (h) le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;
 - (i) produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.
4. La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura, l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell'allevamento.
5. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.
6. Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
- I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.
- Gli Stati membri garantiscono che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse.
7. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
- Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.
- Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.
8. L'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 25 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria.
9. L'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 200 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 23

Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola

1. Gli aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti coprono i costi effettivi sostenuti per la sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un lavoratore agricolo durante la loro assenza dovuta a malattia, compresa la malattia dei figli e la malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti, ai periodi di ferie, al congedo di maternità e congedo parentale o al servizio militare obbligatorio, oppure in caso di decesso.
3. La durata totale della sostituzione è limitata a 3 mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale e di servizio militare obbligatorio. Per il congedo di maternità e il congedo parentale la durata della sostituzione è limitata a 6 mesi in ciascun caso. Per il servizio militare obbligatorio la durata della sostituzione è limitata alla durata dello stesso.
4. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.
I servizi di sostituzione nell'azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.
5. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

Articolo 24

Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

1. Gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:
 - (a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
 - (b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.
3. Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari.
Il primo comma, tuttavia, non si applica ai riferimenti all'origine di prodotti agricoli coperti da:
 - (a) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;
 - (b) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:
 - (a) spese di iscrizione;
 - (b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;
 - (c) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - (d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - (e) premi simbolici fino a un valore di 3 000 EUR per premio e per vincitore.
 5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli:
 - (a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
 - (b) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:
 - i) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;
 - ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.
 6. Gli aiuti sono concessi in una delle forme seguenti:
 - (a) in natura;
 - (b) sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario;
 - (c) per quanto riguarda gli aiuti destinati ai premi simbolici, anche in contanti.

Se sono versati in natura, gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.
 7. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.
- Qualora l'azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 25

Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali

1. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale sono soggetti alle seguenti condizioni cumulative:
 - (a) le autorità competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale dell'evento;
 - (b) esiste un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
3. Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
4. I regimi di aiuto relativi a un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data del verificarsi di tale avversità.
5. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione.
6. I danni subiti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono calcolati a livello dei singoli beneficiari. Gli aiuti possono riguardare quanto segue:
 - (a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 7;
 - (b) i danni materiali di cui al paragrafo 8.
7. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
 - (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
dal
 - (b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

L'importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

8. I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Se la perdita di reddito del beneficiario di cui al paragrafo 7 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.

9. Gli aiuti sono ridotti di almeno il 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

10. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di compensazione delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Articolo 26

Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali

1. Gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare le imprese per le perdite causate da tali epizootie od organismi nocivi ai vegetali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
- (a) sono versati unicamente in relazione alle epizootie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o dell'Unione;
 - (b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
 - i) un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizootia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
 - ii) misure di emergenza imposte dall'autorità competente;
 - iii) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'articolo 18 e dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031;
 - iv) misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizootie in conformità del regolamento (UE) 2016/429.

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

3. Per quanto riguarda le malattie animali, gli aiuti sono concessi per quelle contenute nell'elenco delle malattie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, nell'elenco delle zoonosi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ o nell'elenco di malattie animali, infezioni e infestazioni del Codice terrestre compilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale.
4. Gli aiuti possono essere concessi anche per malattie emergenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Gli aiuti per le epizootie o gli organismi nocivi ai vegetali diversi da quelli di cui al paragrafo 3 sono subordinati alle seguenti condizioni:
- (a) l'epizootia o l'organismo nocivo ai vegetali hanno causato agli agricoltori gravi danni, superiori a una soglia di almeno il 30 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato; e
 - (b) i beneficiari hanno stipulato una polizza assicurativa, ove disponibile, oppure versano contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione riconosciuti nello Stato membro a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e delle epizootie o degli organismi nocivi ai vegetali statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per i quali sono previsti rispettivamente una copertura assicurativa o un fondo di mutualizzazione riconosciuto.

⁴⁴ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

5. Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione dell'Unione impone che i relativi costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
6. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.
Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
7. I regimi di aiuto relativi a un'epizoozia o a un organismo nocivo ai vegetali sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.
8. Nel caso di misure relative a epizoozie, a organismi nocivi ai vegetali o a specie esotiche invasive che non si sono ancora verificate ("misure di prevenzione"), l'aiuto copre i seguenti costi ammissibili:
 - (a) controlli sanitari;
 - (b) analisi, compresa la diagnostica in vitro;
 - (c) test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;
 - (d) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
 - (e) abbattimento o soppressione degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature;
 - (f) istituzione o miglioramento delle misure di biosicurezza.
9. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;
 - (b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
 - (c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità pubbliche competenti;
 - (d) pulizia, disinfezione, disinsettazione di aziende e attrezzature in funzione dell'epidemiologia e delle caratteristiche dell'agente patogeno;
10. Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, la compensazione è calcolata esclusivamente in base:
 - (a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:
 - i) a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali;
 - ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

- (b) delle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e alla rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);
- (c) dei costi per la sostituzione delle attrezzature distrutte per ordine delle autorità competenti dello Stato membro.

Ai fini del primo comma, lettera a), il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.

11. Dalla compensazione calcolata a norma del paragrafo 10 vengono detratti:
 - (a) tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;
 - (b) eventuali ricavi della vendita di prodotti relativi agli animali macellati o abbattuti o alle piante distrutte a fini di prevenzione o eradicazione per ordine delle autorità competenti.
12. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente dello Stato membro:
 - (a) ha formalmente riconosciuto un focolaio, nel caso di epizoozie;
 - (b) ha formalmente riconosciuto la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.
13. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione, di controllo e di eradicazione.
 In deroga al primo comma, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui alle disposizioni seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:
 - (a) paragrafo 8, lettere d) ed e), e paragrafo 9, lettera b), nel caso di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
 - (b) paragrafo 8, lettera e), e paragrafo 9, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.
14. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.
15. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative o fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 27

Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti

1. I seguenti aiuti agli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:
- (a) i costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
 - (b) i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
 - (c) la rimozione dei capi morti;
 - (d) la distruzione dei capi morti;
 - (e) la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione di tali capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;
 - (f) la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizootie di cui all'articolo 26, paragrafo 3.
3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e) e f) sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.
- Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
4. Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.
- Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e), e f), possono essere versati agli operatori o agli organismi economici che soddisfano le seguenti condizioni:
- (a) agiscono a valle delle aziende attive nel settore zootecnico;
 - (b) prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.
5. L'intensità di aiuto è limitata al:
- (a) 70 % dei costi per i test di cui al paragrafo 2, lettera b);
 - (b) 75 % dei costi connessi alla distruzione di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e);
 - (c) 100 % dei costi connessi ai costi amministrativi, alla rimozione, alla distruzione e ai premi assicurativi per la rimozione di cui al paragrafo 2, lettere a), c), e), e f).

Articolo 28

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti:
- (a) non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;

- (b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;
 - (c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.
3. L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:
- (a) calamità naturali;
 - (b) un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;
 - (c) epizootie od organismi nocivi ai vegetali.
 - (d) premi assicurativi versati a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti;
4. L'assicurazione:
- (a) compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3;
 - (b) non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.
5. Gli aiuti sono concessi solo a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell'agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.
6. Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.
7. L'intensità massima di aiuto è limitata al 70 % del costo del premio assicurativo.

Articolo 29

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

1. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Lo Stato membro stabilisce un nesso di causalità diretta, conformemente al paragrafo 5, tra il danno subito e il comportamento dell'animale protetto.
3. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il loro importo non supera l'importo a cui è ammissibile l'azienda.
4. Il regime di aiuti è adottato e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro un termine di tre e quattro anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno.

5. I costi ammissibili sono i costi subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutato da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione;

I costi ammissibili possono comprendere:

- (a) animali uccisi o piante distrutte: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti;
- (b) costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi, la perdita di reddito dovuta a un minore rendimento produttivo legato agli attacchi da parte di animali protetti;
- (c) danni materiali alle seguenti attrezzature agricole: macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno; il calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento.

Il calcolo dei danni materiali di cui al secondo comma, lettera c) si basa sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno; tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento.

6. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

Da tale importo sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

7. Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi, le autorità competenti degli Stati membri chiedono uno sforzo minimo ai beneficiari. sotto forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore, ecc.) proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata, a meno che tali misure non siano ragionevolmente impossibili. Il presente paragrafo non si applica al primo attacco ad opera di un animale protetto in una determinata zona.

8. Gli aiuti di cui al presente articolo si limitano al 100 % dei costi ammissibili.

9. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni, compresi i pagamenti percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 30

Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura

1. Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura, connessi agli impegni agro-climatico-ambientali, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di

notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - (a) "conservazione in situ": la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
 - (b) "conservazione nell'azienda agricola": la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
 - (c) "conservazione ex situ": la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
 - (d) "collezione ex situ": la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale.
3. Gli impegni per l'allevamento di razze locali che rischiano di non essere più utilizzate per l'allevamento o per la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica comprendono uno dei seguenti elementi:
 - (a) allevare animali di razze locali geneticamente adattati a uno o più dei sistemi produttivi tradizionali o degli ambienti del paese, che rischiano di non essere più utilizzati per l'allevamento;
 - (b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.
4. Le razze locali rischiano di non essere più utilizzate per l'allevamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni e se tali condizioni sono descritte e incluse nelle informazioni da fornire alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1:
 - (a) il numero di femmine riproduttrici a livello nazionale viene dichiarato;
 - (b) tale numero e il fatto che le razze elencate siano a rischio sono certificati da un organismo scientifico competente debitamente riconosciuto;
 - (c) un organismo tecnico competente debitamente riconosciuto registra e tiene aggiornato il libro genealogico;
 - (d) gli organismi in questione possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze in questione.
5. Le seguenti specie di animali d'allevamento sono ammissibili agli aiuti: bovini; ovini; caprini; equidi; suini; uccelli; conigli e api.
6. Le risorse genetiche vegetali si considerano minacciate di erosione genetica purché nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) vengano descritte e incluse prove sufficienti di tale erosione, sulla base di risultati scientifici o indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà endemiche o originarie locali e la diversità della loro popolazione nonché, se del caso, indicatori di modifiche delle pratiche agricole prevalenti a livello locale.
7. Gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti:
 - (e) (a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nell'agricoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle

risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

(f) (b) azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura nell'Unione;

(g) (c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.

8. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 31

Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali

1. Gli aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi alle imprese che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali di cui al paragrafo 7.
3. Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.
4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi solo per impegni diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono identificati e descritti nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).
6. Qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.
7. Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili a ricevere aiuti introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione in uno dei seguenti settori:
 - (a) acqua, mangimi e cura degli animali secondo le esigenze naturali degli animali;
 - (b) condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;
 - (c) condizioni che consentano l'espressione del comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;

- (d) accesso all'esterno e pascolo all'aperto;
 - (e) pratiche che aumentino la robustezza e la longevità degli animali, anche delle razze a crescita lenta;
 - (f) pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione;
 - (g) misure sanitarie in grado di prevenire le malattie non trasmissibili, che non richiedano l'uso di sostanze mediche quali vaccini, insetticidi o antiparassitari.
8. Gli impegni a favore del benessere degli animali hanno una durata da uno a sette anni. Se necessario per conseguire o conservare determinati benefici in termini di benessere degli animali, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo.
9. Il rinnovo dei contratti di impegno può anche essere automatico se le relative disposizioni sono indicate nel contratto stesso. Gli Stati membri predispongono il meccanismo di rinnovo degli impegni a favore del benessere degli animali in conformità alle disposizioni nazionali pertinenti. Tale meccanismo è descritto nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Il rinnovo è sempre subordinato al rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
10. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.
11. L'aiuto è concesso annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti per il benessere degli animali.
12. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi di cui al paragrafo 11 e non supera 500 EUR per unità di bestiame.

Articolo 32

Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

1. Gli aiuti alla cooperazione nel settore agricolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti, indipendentemente dal fatto che operino nel settore agricolo, ma a condizione che la cooperazione vada principalmente a vantaggio del settore agricolo.

4. Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione:
- (a) la cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo e della filiera alimentare e altri soggetti attivi nel settore agricolo, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale;
 - (b) la creazione di poli e di reti;
 - (c) la successione nelle aziende agricole, in particolare per il ricambio generazionale a livello dell'impresa (gli aiuti sono limitati agli agricoltori che, entro la conclusione dell'intervento, hanno o avranno raggiunto l'età pensionabile, determinata dallo Stato membro interessato in conformità della sua legislazione nazionale).
5. Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.
6. Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività:
- (a) progetti pilota;
 - (b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare purché si tratti di prodotti agricoli;
 - (c) cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;
 - (d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
 - (e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
 - (f) azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
 - (g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile⁴⁵ e la preservazione dei paesaggi agricoli;
 - (h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto agricolo, e per la produzione di energia per proprio consumo;
 - (i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.
7. Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.

⁴⁵ Questa disposizione si applica alla cooperazione connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello dell'azienda, purché siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 13.

8. Gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al paragrafo 5, lettere g) e h), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.
9. Gli aiuti di cui al presente articolo sono conformi agli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.
10. Le operazioni consistenti in investimenti sono conformi alle norme e agli obblighi pertinenti di cui agli articoli 14, 16, 17, 36, 39 e 40 sugli aiuti agli investimenti del presente regolamento (compreso l'articolo 4 sulle soglie di notifica).
11. Sono ammissibili i seguenti costi, nella misura in cui riguardano attività agricole:
 - (a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare un progetto di cooperazione;
 - (b) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
 - (c) i costi di esercizio della cooperazione;
 - (d) i costi delle operazioni da attuare, compresi i costi i connessi all'animazione;
 - (e) i costi relativi ad attività promozionali.
12. Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni.
13. Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
14. Nel caso degli interventi di cui al paragrafo 11, lettera (c), che consistono in investimenti, gli aiuti si limitano all'intensità massima per gli aiuti agli investimenti, come specificato nell'articolo pertinente sugli aiuti agli investimenti.

SEZIONE 2

AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'AGRICOLTURA

Articolo 33

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000

1. Gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone agricole Natura 2000 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono versati annualmente, per ettaro di terreno agricolo, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, dovuti agli svantaggi occasionati nelle zone agricole direttamente interessate dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
3. Gli aiuti sono concessi solo in relazione a svantaggi derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali pertinenti ("norme BCAA") stabilite a norma del titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, nonché delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola quale definita da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

4. Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle zone agricole seguenti:
 - (a) zone agricole Natura 2000;
 - (b) altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE; tali zone non superano il 5 % dei siti Natura 2000 designati che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del piano strategico della PAC pertinente.
5. L'intensità dell'aiuto è limitata al 100 % dei costi di cui al paragrafo 2 e non supera 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale di massimo cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.

Articolo 34

Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali

1. Gli aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese e gruppi di imprese che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti relativamente a uno o più impegni di cui al paragrafo 1, al fine di preservare e promuovere le necessarie modifiche delle pratiche agricole che contribuiscono positivamente all'ambiente e al clima.
3. Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là:
 - (a) dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
 - (b) dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;
 - (c) delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Tutte le norme e i requisiti obbligatori di cui al paragrafo 3 sono identificati e descritti nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).
5. Per gli impegni di cui al paragrafo 3, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell'Unione, l'aiuto può essere concesso per impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.
6. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che ricevono aiuti nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.

7. Gli impegni assunti nell'ambito del presente articolo hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per gli impegni a favore della conservazione nonché dell'uso e dello sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo o in altri casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno.
8. Gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali a favore di beneficiari diversi dalle imprese attive nel settore agricolo possono essere concessi nell'ambito del capitolo 3.
9. Gli impegni finalizzati all'estensivazione dell'allevamento rispettano almeno le seguenti condizioni:
 - (a) l'intera superficie foraggera dell'azienda deve essere gestita e conservata per evitare un pascolo eccessivo o insufficiente;
 - (b) la densità del bestiame deve essere definita tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.
10. Gli aiuti possono finanziare i regimi collettivi e i regimi di pagamenti basati sui risultati, come i regimi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, per incoraggiare gli agricoltori a produrre un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente su scala più ampia o in modo misurabile. I regimi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli basati sui risultati garantiscono il rispetto dei criteri di qualità relativi alla quantificazione, all'addizionalità, alla permanenza e alla sostenibilità ambientale, tenendo conto anche della comunicazione relativa ai cicli del carbonio sostenibili⁴⁶ per quanto riguarda la certificazione dell'assorbimento del carbonio.
11. L'aiuto è concesso annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni agro-climatico-ambientali.
12. Non sono concessi aiuti a norma del presente articolo per impegni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 35.
13. L'aiuto viene erogato per ettaro.
14. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili e non supera 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno.

Articolo 35

Aiuti per l'agricoltura biologica

1. Gli aiuti per l'agricoltura biologica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

⁴⁶ Comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 2021, relativa ai cicli del carbonio sostenibili (COM (2021) 800 final).

2. Gli aiuti possono essere concessi a tutte le imprese o associazioni di imprese che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (UE) 2018/848.
3. Gli Stati membri concedono aiuti solo per impegni che vanno al di là:
 - (a) dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
 - (b) dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché al benessere degli animali e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e dell'Unione;
 - (c) delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
4. Tutte queste norme e questi requisiti obbligatori sono identificati e descritti nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).
5. Per gli impegni di cui al paragrafo 3, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti previsti dal diritto dell'Unione, l'aiuto può essere concesso per impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.
6. Gli impegni di cui al paragrafo 3 sono attuati per un periodo iniziale compreso tra cinque e sette anni. Per conseguire o conservare determinati benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore, disponendo eventualmente una proroga annuale al termine del primo periodo. Se gli aiuti sono concessi per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono stabilire una durata inferiore pari ad almeno un anno. Per quanto riguarda i nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli completati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore pari ad almeno un anno.
7. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che svolgono interventi nel quadro di tale articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti richieste per attuare tali interventi, come pure che sia resa disponibile una formazione adeguata a coloro che lo richiedono, nonché accesso alle competenze al fine di fornire assistenza agli agricoltori che si impegnano a modificare i loro sistemi di produzione.
8. L'aiuto è concesso annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Gli aiuti di cui al presente articolo non sono concessi per gli impegni di cui all'articolo 34 o per i costi di cui all'articolo 20.
9. Gli aiuti agli investimenti nella produzione primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici sono soggetti alle disposizioni degli articoli 17 e 22.
10. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili e non supera 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali, 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro/anno per altri usi del terreno.

SEZIONE 3
AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL
PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

Articolo 36

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste

1. Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste concessi a imprese attive nella produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le pertinenti condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole sono concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria.
3. Gli aiuti sono concessi per la conservazione del patrimonio culturale e naturale, costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato.
4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:
 - (a) costi degli investimenti in attivi materiali;
 - (b) opere permanenti.
5. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
6. Gli aiuti per le opere permanenti sono limitati a 10 000 EUR all'anno.

SEZIONE 4
AIUTI INTESI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ
NATURALI NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 37

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

1. I regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
 - (a) sono versati unicamente quando l'autorità competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento;
 - (b) sono versati quando esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3. Gli aiuti sono versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.
Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.
4. I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro i tre e i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento.
5. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione.
6. I danni subiti come conseguenza della calamità naturale sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario.

Gli aiuti possono riguardare quanto segue:

- (a) le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 7;
 - (b) i danni materiali di cui al paragrafo 8.
7. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:
- (a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
- dal
- (b) risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

Tale importo può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario direttamente a causa della calamità naturale.

Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

8. I danni materiali ad attivi quali fabbricati aziendali, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati dalla calamità naturale sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima della calamità.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

9. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a copertura delle perdite, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

SEZIONE 5

AIUTI ALLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Articolo 38

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

1. Gli aiuti destinati ai progetti di ricerca e sviluppo nei settori agricolo e forestale e nei relativi comparti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2. Il progetto sovvenzionato è di interesse generale per tutte le imprese che operano nel settore o nel comparto interessati di cui al paragrafo 1.
3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico a livello nazionale o regionale:
 - (a) l'effettiva attuazione del progetto;
 - (b) gli obiettivi del progetto;
 - (c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
 - (d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
 - (e) il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.
4. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza.
6. Essi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli o forestali a favore delle imprese attive nel settore agricolo o forestale.
7. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - (b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - (c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:
 - i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

- ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
 - (d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - (e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
8. Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.
 9. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati.
 10. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 39

Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI

1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE) 2021/2115 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I.
2. Per i progetti dei gruppi operativi PEI sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare un progetto dei gruppi operativi PEI;
 - (b) la realizzazione delle operazioni approvate;
 - (c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;
 - (d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione di un progetto dei gruppi operativi PEI;
 - (e) l'animazione delle comunità PEI per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
3. L'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 40

Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi PEI o che beneficiano di tali progetti, di cui all'articolo 39, paragrafo 1, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'importo totale dell'aiuto concesso per i progetti dei gruppi operativi PEI non supera 350 000 EUR.

SEZIONE 6

AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE

Articolo 41

Aiuti alla forestazione e all'imboschimento

1. Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro.

Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento possono finanziare le operazioni di investimento.
3. Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Gli aiuti concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC ed erogati sotto forma di strumenti finanziari possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al primo comma, purché tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi di detto piano strategico della PAC e gli aiuti siano attuati dopo l'approvazione dello stesso da parte della Commissione.

Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

4. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
5. Sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale:
 - (a) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;
 - (b) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto;
 - (c) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
 - (d) i costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno e la sostituzione su scala ridotta nei primi anni a seguito dell'impianto. I costi di sostituzione su larga scala di piante morte possono essere finanziati solo nel quadro dell'articolo 43.
6. Il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva per un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.
7. Gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto delle seguenti specie:
 - (a) bosco ceduo a rotazione rapida;
 - (b) alberi di Natale;
 - (c) specie a rapido accrescimento per uso energetico;
 - (d) specie esotiche della zona, salvo che il sostegno sia erogato nel quadro del piano strategico della PAC.
 - (e) gli investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento⁴⁷.
8. Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano i requisiti ambientali minimi di cui al punto 12.
9. Nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.
10. Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento

⁴⁷ <https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf>

equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa⁴⁸.

11. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
12. Nel quadro degli aiuti per le misure di forestazione e imboschimento si applicano i seguenti requisiti ambientali minimi:
 - (a) la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare è tale da evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. Nei siti designati come siti Natura 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE sono effettuati unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi e concordati con l'autorità dello Stato membro responsabile dell'attuazione di Natura 2000;
 - (b) la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze è tale da tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, nonché del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali, quali definite dagli Stati membri. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. A questo scopo sono necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l'accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a crescita rapida, gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento. La durata minima non è inferiore a 8 anni e quella massima non può superare 20 anni;
 - (c) qualora, a causa di difficili condizioni climatiche, ambientali o del suolo, ivi compreso il degrado ambientale, si preveda che l'impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in conformità della legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro interessato può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. Il beneficiario assicura in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;
 - (d) in caso di interventi di imboschimento che conducono alla creazione di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l'intervento consiste in uno dei seguenti:
 - i) l'impianto di specie ecologicamente adatte o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana;

⁴⁸ Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa, adottati in occasione della Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16 e 17 giugno 1993 (https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).

ii) in un mix di specie arboree comprendente almeno il 10 % di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10 % della superficie.

Articolo 42

Aiuti ai sistemi agroforestali

1. Gli aiuti ai sistemi agroforestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
 2. Gli aiuti ai sistemi agroforestali finanziano i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e un premio annuale per ettaro.
 3. Gli aiuti ai sistemi agroforestali possono finanziare le operazioni di investimento.
 4. Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando non sono sostenute spese di cui alle lettere a) e b);
 - (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
 5. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
- Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

6. Sono ammissibili i seguenti costi per l'allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali:
- (a) i costi per l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l'impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
 - (b) i costi per convertire foreste o terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l'abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo;
 - (c) altri costi direttamente connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale quali costi per studi di fattibilità, per il piano di allestimento, per l'esame, la preparazione e la protezione del suolo;
 - (d) i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione;
 - (e) i costi dei trattamenti necessari connessi all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio;
 - (f) i costi di reimpianto durante il primo anno successivo all'allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale.
7. Il premio annuale per ettaro copre le spese di manutenzione del sistema agroforestale ed è versato per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto.
- Le spese di manutenzione ammissibili possono riguardare le fasce arboree esistenti, il diserbo, la potatura, il diradamento e gli interventi e gli investimenti di protezione come recinzioni o tubi di protezione individuale.
8. Gli Stati membri determinano la struttura e la composizione del sistema agroforestale tenendo conto dei seguenti fattori:
- (a) condizioni pedoclimatiche e ambientali locali;
 - (b) specie forestali;
 - (c) la necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo.
9. L'intensità massima di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 43

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate

1. Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici sono compatibili con il mercato interno ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
- (a) realizzazione di infrastrutture protettive, ivi compresi i costi di manutenzione nel caso di fasce parafuoco;

- (b) piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compresi i costi per l'uso di animali al pascolo, come capanni, abbeveraggi, recinti e trasporto degli animali;
 - (c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
 - (d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.
3. Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali di cui all'articolo 34.
4. Solo le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.
5. Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
- (a) il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che l'incendio, la calamità naturale, l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, un'altra avversità atmosferica, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico si sono manifestati e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell'evento dannoso;
 - (b) il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che le misure adottate conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 per lottare contro organismi nocivi ai vegetali, debellarli o arginarne la diffusione sono state attuate;
 - (c) nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici, a meno che tali misure di adattamento formino parte integrante del regime e si applichino a tutti i beneficiari.
6. Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico.
- Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc presentati dallo Stato membro interessato recano l'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono causare una calamità.
7. Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.
- Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento

equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

8. Non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.
9. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 44

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1. Gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.
2. Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità dei terreni forestali e boschivi della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarsi ad essi, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC, sono escluse le specie esotiche della zona.
3. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Tuttavia, gli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari sono esenti da tale condizione.
4. A eccezione del caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);

- (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
 - (f) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;
 - (g) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto;
 - (h) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
 - (i) i costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno e la sostituzione su scala ridotta nei primi anni a seguito dell'impianto. I costi di sostituzione su larga scala di piante morte possono essere finanziati solo nel quadro dell'articolo 43.
5. Salvo che il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
- Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.
6. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 45

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1. Gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori che derivano dall'attuazione della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 2009/147/CE concessi a silvicoltori, gestori forestali e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono versati annualmente, per ettaro di zona forestale, per compensare i beneficiari dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi occasionati nelle zone forestali di cui al paragrafo 3 connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
3. Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle zone forestali seguenti:
 - (a) zone forestali Natura 2000;
 - (b) elementi del paesaggio che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE e che non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000 contemplati dall'ambito di applicazione territoriale del relativo piano strategico.
4. Gli aiuti possono essere concessi ai silvicoltori, ai gestori forestali e alle loro associazioni.

5. L'intensità dell'aiuto è limitata al 100 % dei costi di cui al paragrafo 2 e non supera 500 EUR per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e 200 EUR per ettaro/anno al di là di tale periodo.

Articolo 46

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

1. Gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti coprono solo gli impegni volontari in materia di gestione destinati a conseguire uno o più obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 che vanno al di là dei requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dalla normativa nazionale sulle foreste o da altre normative nazionali o dell'Unione pertinenti.
3. Tutti i requisiti obbligatori di cui al paragrafo 2 sono identificati e descritti nelle informazioni che devono essere pubblicate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).
4. Tali impegni hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono prevedere una durata superiore per determinati tipi di impegni.
5. I pagamenti sono intesi a compensare i beneficiari, in tutto o in parte, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'assunzione degli impegni di cui al paragrafo 2.
6. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili e non supera 200 EUR per ettaro/anno.

Articolo 47

Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

1. Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo e al capo I.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute nel quadro del presente articolo siano coerenti con la descrizione dell'AKIS di cui al piano strategico della PAC.

2. Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell'innovazione.

Gli aiuti possono altresì riguardare gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole che vertono, in particolare, su metodi o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste.

Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- (a) costi sostenuti per organizzare e dispensare lo scambio di conoscenze o l'azione di informazione;
- (b) nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti:
 - i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
 - ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
 - iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- (c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

- 4. Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettera a), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono versati ai prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione.
- 5. Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.
- 6. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 48

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

- 1. Gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
- 2. I servizi in questione non costituiscono un'attività continuativa o periodica e non riguardano i costi operativi dell'impresa. I servizi di consulenza concernono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute nel quadro del presente articolo siano coerenti con la descrizione dell'AKIS di cui al piano strategico della PAC.

3. Gli Stati membri garantiscono che il sistema di servizi di consulenza copra come minimo questioni relative all'attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE e 2008/50/CE, del regolamento (UE) 2016/2031, dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1107/2009 e della direttiva (UE) 2009/128/CE.
4. Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.
Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
5. Gli Stati membri garantiscono che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse.
6. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli beneficiari dei servizi di consulenza.
7. L'aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili e non supera 200 000 EUR per impresa nell'arco di tre anni.

Articolo 49

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

1. Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.
3. Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.
4. Gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento delle foreste. Se non rientrano nell'ambito di un piano strategico della PAC, gli aiuti comprendono solo quanto segue:
 - (a) l'accesso ai terreni forestali;
 - (b) la ricomposizione e il riassetto fondiari;
 - (c) l'approvvigionamento di energia sostenibile, l'efficienza energetica nonché l'approvvigionamento e il risparmio idrico;
 - (d) l'utilizzo di bestiame anziché di macchinari.
 - (e) l'istituzione di strutture temporanee di magazzinaggio.

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
- (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni a fini di tutela dell'ambiente se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, compreso l'uso di bestiame anziché di macchinari, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
 - (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
6. Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:
- (a) i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché
 - (b) il capitale circolante.
7. L'intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili.
- L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti seguenti:
- (a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere f), g) e h);
 - (b) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.
8. L'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % per gli investimenti non produttivi, la ricomposizione e il riassetto fondiari e gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.

Articolo 50

Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1. Gli aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
3. Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.
4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - (a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni a fini di tutela dell'ambiente se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
 - (b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
 - (d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
5. Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:
 - (a) i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché
 - (b) il capitale circolante.
6. Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.
7. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
8. L'intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili.
9. L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti seguenti:
 - (a) investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere f), g) e h);
 - (b) investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Articolo 51
Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura

1. Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, connessi ai servizi silvo-climatico-ambientali e alla salvaguardia della foresta, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e al capo I.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - (a) "conservazione in situ": la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
 - (b) "conservazione nell'azienda silvicola": la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un'azienda silvicola;
 - (c) "conservazione ex situ": la conservazione di materiale genetico per uso silvicolo al di fuori dell'habitat naturale;
 - (d) "collezione ex situ": la collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.
3. Gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti:
 - (a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
 - (b) azioni concertate: azioni intese a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nell'Unione;
 - (c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.
4. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 52
Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

1. Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.2. I membri dell'associazione o dell'organizzazione di produttori non sono grandi imprese.
2. In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti direttamente ai produttori fino all'importo complessivo a cui tale associazione od organizzazione avrebbe avuto diritto a norma

del presente articolo a titolo di compenso dei contributi versati per le spese di gestione di dette associazioni od organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.

3. Gli aiuti finanziano i seguenti costi:
 - (a) il canone di affitto di locali idonei, a prezzi di mercato;
 - (b) i costi per l'acquisto di attrezzature per ufficio;
 - (c) le spese amministrative per il personale e le spese per un gestore forestale qualificato;
 - (d) le spese generali, legali e amministrative;
 - (e) i costi di acquisto di programmi informatici e spese di acquisto o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili;
 - (f) in caso di acquisto di locali, un importo corrispondente ai costi di locazione a prezzi di mercato.
4. Non sono versati aiuti in relazione ai costi sostenuti dopo il quinto anno dal riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente dello Stato membro sulla base del relativo piano aziendale, tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115.
5. Se gli aiuti sono pagati in rate annuali, gli Stati membri versano l'ultima rata unicamente previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.
6. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 53

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

1. Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi esclusivamente a copertura delle spese legali e amministrative, compresi quelle per la realizzazione di indagini.
3. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

Articolo 54

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

1. Gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti, indipendentemente dal fatto che operino nel settore agricolo o nei settori

agricolo o forestale. La cooperazione va principalmente a beneficio del settore forestale o dei settori agricolo e forestale.

4. Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione:
 - (a) cooperazione tra diverse imprese nel settore forestale e altri soggetti attivi nei settori forestale e agricolo che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115, ivi comprese le associazioni di produttori e le cooperative;
 - (b) creazione di poli e di reti.
5. Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.
6. Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi, in particolare, per le seguenti attività:
 - (a) progetti pilota;
 - (b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale;
 - (c) cooperazione tra piccoli operatori nel settore forestale destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;
 - (d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
 - (e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
 - (f) azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
 - (g) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.
7. Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.
8. Gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6, lettere (d) ed (e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra silvicoltori/gestori forestali e consumatori.
9. Le operazioni da realizzare, consistenti in investimenti e costi diretti di progetti specifici connessi all'attuazione di un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente, sono conformi alle norme e agli obblighi pertinenti di cui agli articoli 41, 42, 44, 49, 50, 55, 60 e 61 sugli aiuti agli investimenti (compreso l'articolo 4 sulle soglie di notifica).
10. Sono ammissibili i seguenti costi, nella misura in cui riguardano attività forestali:
 - (a) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
 - (b) i costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un "coordinatore";

- (c) i costi degli interventi da attuare;
 - (d) i costi relativi ad attività promozionali;
 - (e) i costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.
11. Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni.
12. L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

SEZIONE 7

AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI

Articolo 55

Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1. Gli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se sono attuati dopo l'approvazione del pertinente piano strategico della PAC da parte della Commissione e se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come:
 - i) aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti cofinanziati dal FEASR;
 - (b) sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).
3. Gli aiuti finanziano:
 - (a) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture con costi ammissibili limitati a 2 milioni di EUR ("infrastruttura su piccola scala");
 - (b)
 - (c) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi sociali, le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
 - (d) investimenti con finalità pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;
 - (e) investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
 - (f) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico e nelle infrastrutture a banda larga non sono ammissibili.

4. Gli interventi effettuati sulla base degli investimenti sovvenzionati di cui al paragrafo 3 sono ammissibili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base – ove tali piani esistano – e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale. Tali piani non sono prescritti con riguardo a investimenti per i quali il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari.

5. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- (a) i costi per la stesura e l'aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;
- (b) i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico;
- (c) i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali;
- (d) i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

Anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili all'aiuto di cui al paragrafo 3, lettera d).

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi come aiuti al funzionamento.

6. Per quanto concerne le attività di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), l'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Per non superare l'intensità massima di aiuto, per le attività di cui al paragrafo 3, lettere b), c) e d), le entrate nette sono dedotte dai costi ammissibili, ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli o mediante un meccanismo di recupero. In alternativa, per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'intensità massima di aiuto può essere fissata all'80 % dei costi ammissibili.

7. Per quanto riguarda gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera e), l'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali operazioni se la rilocalizzazione di attività o la riconversione di fabbricati o altre strutture consistono nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione di strutture esistenti.

Se la rilocalizzazione di attività o la riconversione di fabbricati o altre strutture comportano un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, oltre allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione di strutture esistenti di cui al primo comma, le intensità di aiuto non superano l'intensità massima di aiuto fissata nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione degli aiuti nella zona interessata con riferimento ai costi relativi all'ammodernamento delle strutture o all'aumento della capacità di produzione. La semplice sostituzione di fabbricati o strutture esistenti con fabbricati o strutture nuovi e aggiornati, senza modifiche sostanziali della produzione o della tecnologia utilizzata, non è considerata connessa all'ammodernamento.

Articolo 56

Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

1. Gli aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come:
 - i) aiuti cofinanziati dal FEASR;
 - ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
 - (b) sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).
3. Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:
 - (a) agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari nelle zone rurali che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;
 - (b) alle microimprese e piccole imprese nelle zone rurali;
 - (c) alle persone fisiche nelle zone rurali.
4. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare di cui al paragrafo 3, lettera a), esercita un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.
5. L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Il piano aziendale descrive i seguenti elementi:

 - (a) la situazione economica iniziale del beneficiario;
 - (b) le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;
 - (c) i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.

Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.
6. L'aiuto è versato in almeno due rate.

Le rate possono essere decrescenti.
7. Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal piano strategico della PAC.
8. L'aiuto è limitato a 100 000 EUR per beneficiario.

Articolo 57

Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

1. Gli aiuti per l'adesione, o per la partecipazione nei cinque anni precedenti, degli agricoltori in attività, quale definiti da uno Stato membro nel suo piano strategico della PAC conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, e delle loro associazioni ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come:
 - i) aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
 - (b) sono identici al pertinente intervento previsto nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).
3. L'aiuto è concesso per l'adesione ad uno dei seguenti tipi di regimi di qualità:
 - (a) regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012;
 - (b) regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, compresi i regimi di certificazione, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
 - i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi per garantire uno o più dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche specifiche del prodotto;
 - particolari metodi di produzione;
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii) i regimi sono accessibili a tutti i produttori;
 - iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
 - (c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della

Commissione "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari"⁴⁹.

4. L'aiuto è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.
5. L'aiuto è concesso per un periodo massimo di sette anni.
6. Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di sette anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno.
7. L'importo dell'aiuto è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all'anno.

Articolo 58

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

1. Gli aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:
 - (a) sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come:
 - i) aiuti cofinanziati dal FEASR; o
 - ii) finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);
 - (b) sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).
3. L'aiuto è concesso alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione.
4. Sono ammissibili unicamente le azioni di informazione e di promozione realizzate nel mercato interno.
5. L'aiuto è concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità e che beneficiano di aiuti a norma dell'articolo 57.
6. Sono ammissibili i costi relativi ad azioni che presentano le seguenti caratteristiche:
 - (a) sono finalizzate a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone compresi in un regime di qualità di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - (b) richiamano l'attenzione su caratteristiche specifiche o vantaggi del prodotto alimentare o del cotone, in particolare la qualità, il particolare metodo di

⁴⁹ GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

produzione, le norme elevate di benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente connessi al regime di qualità interessato.

7. Le azioni di cui al paragrafo 6 non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o cotone a causa della loro origine particolare, tranne per i prodotti oggetto dei regimi di qualità di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012.
8. L'origine del prodotto alimentare o del cotone può essere indicata, a condizione che il riferimento all'origine sia secondario rispetto al messaggio principale.
9. Non sono ammissibili agli aiuti le azioni di informazione e di promozione mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale.
10. L'intensità di aiuto è limitata al 70 % dei costi ammissibili.

Articolo 59

Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

1. Gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sono concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Le forme di cooperazione di cui al presente articolo coinvolgono almeno due soggetti e possono comprendere imprese attive nel settore agricolo, imprese attive nella filiera alimentare e altri soggetti, comprese le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, qualora la cooperazione vada a vantaggio delle zone rurali.
4. Sono ammissibili le seguenti forme di cooperazione:
 - (a) la cooperazione tra imprese di cui al paragrafo 3;
 - (b) la creazione di poli e di reti;
5. Gli aiuti non sono concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.
6. Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività:
 - (a) progetti pilota;
 - (b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare;
 - (c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
 - (d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
 - (e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

- (f) azioni collettive per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
 - (g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
 - (h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali;
 - (i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
 - (j) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare;
 - (k) attuazione di strategie per i piccoli comuni intelligenti.
- (l)
7. Gli aiuti sono concessi solo alle nuove forme di cooperazione, ivi comprese quelle esistenti in caso di avviamento di una nuova attività.
 8. Gli aiuti a favore di progetti pilota di cui al paragrafo 6, lettera (a), e gli aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare di cui al di cui al paragrafo 6, lettera (b), possono essere concessi anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nei piani strategici nazionali. I risultati dei progetti pilota di cui al paragrafo 6, lettera (a), e delle attività di cui al paragrafo 6, lettera (b), realizzati da singoli attori sono divulgati.
 9. Gli aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto 6, lettere (d) ed (e), coprono solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.
 10. Gli aiuti di cui al presente articolo sono conformi agli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.
 11. Gli aiuti si limitano a un periodo massimo di sette anni.
 12. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare un progetto di cooperazione;
 - (b) i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060;
 - (c) costi dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo territoriale; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
 - (d) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un coordinatore;

- (e) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
 - (f) costi relativi ad attività promozionali.
13. Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.
14. I costi diretti di cui al paragrafo 12, lettera (e), che si riferiscono agli investimenti sono limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti e soddisfano le condizioni specificate nei corrispondenti articoli del regolamento (UE) n. 651/2014 e/o nei pertinenti articoli del presente regolamento, comprese, in entrambi i casi, le condizioni specifiche relative alle soglie di notifica.

Articolo 60

Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD

1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I.
2. Per i progetti CLLD sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD;
 - (b) la realizzazione delle operazioni approvate;
 - (c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;
 - (d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
 - (e) l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
3. L'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 61

Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD

1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD di cui all'articolo 50, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto CLLD non supera 200 000 EUR.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62 *Abrogazione*

1. Il regolamento (CE) n. 702/2014 è abrogato.
2. Le norme di cui a tale regolamento, tuttavia, continuano a essere applicate fino al 31 dicembre 2025 agli aiuti concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰.

Articolo 63 *Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.
2. Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sono valutati dalla Commissione sulla base degli orientamenti [...] del 2023 e delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni ulteriori applicabili.
3. Gli aiuti individuali concessi prima del 1° gennaio 2023 in applicazione di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 in vigore al momento della concessione degli aiuti sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4. Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

In deroga al primo comma, al termine del periodo di validità del presente regolamento i regimi di aiuto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal FEASR o da finanziamenti nazionali integrativi per tali misure cofinanziate rimangono esentati per la durata del periodo di programmazione in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 64

Il presente regolamento entra in vigore il [XX] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2029.

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula von der Leyen